REGOLAMENTO (CEE) N. 1916/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 572/73 che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2) in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 é l'articolo 15,

considerando che è opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3650/81 (5), per tener conto dell'estensione dell'elenco dei prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(4) GU n. L 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 15.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
01.05	Volatili vivi da cortile : A. di peso unitario non superiore a 185 g denominati « pulcini » : I. di tacchini e di oche II. altri B. altri :
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili, interi : I. Galli, galline e polli II. Anatre III. Oche IV. Tacchini V. Faraone B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : I. disossate II. non disossate : a) Metà o quarti b) Ali intere, anche senza la punta c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali d) Petti e pezzi di petti e) Cosce e pezzi di cosce f) Parti dette « paltò d'oca o d'anatra » g) altre C. Frattaglie
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia : A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : C. Grasso di volatili
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti per mezzo di solventi : B. Grassi di volatili

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carne di volatili c) altre
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : a) Uova da cova 1. di tacchini o di oche 2. altre b) altre : — tal quali — sotto forma di ovoalbumina B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 1. essiccate 2. altre b) Giallo d'uova : 1. liquido 2. congelato 3. essiccato »